



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

**ha assunto la seguente deliberazione:**

**n. 287 del 28/04/2025**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI MILANO PER L'INSERIMENTO DELLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA**



**OGGETTO: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI MILANO PER L'INSERIMENTO DELLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta n. 300 in data 14/04/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**premesse** che la ASST dei Sette Laghi di Varese è stata individuata dalla Regione Lombardia come Polo Universitario di Varese ed è in rapporto convenzionale esclusivo, ai fini della formazione post laurea, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria;

**richiamati:**

- l'art. 27 D.P.R. 11.7.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce, tra l'altro, che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 20 del D.Lgs 17.8.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE" che sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in un'azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- l'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute del 4.2.2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" che prevede che ogni scuola di specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa le cui strutture siano dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard



individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999 e s.m.i;

- il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute del 13.6.2017 n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" che ha identificato gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

**considerato** che il punto 1.2 dell'allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- tali strutture devono essere pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- le reti formative vengono articolate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

**vista e richiamata** l'e-mail del 3.3.2025, acquisita agli atti il 4.3.2025, prot. n. 19366, con la quale Humanitas University di Milano, trasmetteva bozza di convenzione per l'inserimento della S.C. Nefrologia e Dialisi come struttura complementare, nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Nefrologia;

**preso e dato atto** che, al fine di istruire correttamente la procedura amministrativa per l'attivazione del nuovo rapporto convenzionale, si è provveduto, con e-mail del 6.3.2025, ad espletare i necessari adempimenti istruttori presso l'Ateneo dell'Insubria chiedendo il "nulla osta" del medesimo;

**preso atto** che con e-mail del 6.3.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 20608, l'Università degli Studi dell'Insubria ha confermato il "nulla osta" al convenzionamento in oggetto;

**vista e richiamata** l'e-mail del 27.3.2025 con la quale il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi comunicava che, dopo un confronto con la Responsabile della Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell'Università Milano Bicocca con cui è in essere una convenzione per la formazione dei medici specializzandi in Nefrologia, non sussistono da parte sua impedimenti alla stipula della convenzione complementare con Humanitas University per la formazione sul trapianto di rene degli specializzandi della Scuola di Nefrologia, e che la precedenza alla frequentazione degli studenti rimane per l'Università Milano Bicocca, non ravvedendo problematiche legate al rischio di saturazione del potenziale formativo all'interno della S.C. Nefrologia e Dialisi;



**visti** i pareri favorevoli espressi in data 31.3.2025 dalla S.C. Direzione Medica Varese ed in data 7.4.2025 dalla Direzione Sanitaria;

**vista e richiamata** la PEC del 9.4.2025, prot. n. 30749, con la quale l'ASST dei Sette Laghi trasmetteva a Humanitas University di Milano il testo della convenzione di cui sopra con alcune modifiche;

**vista e richiamata altresì** l'e-mail del 10.4.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 30816, con la quale Humanitas University di Milano concordava sulle modifiche proposte;

**preso e dato atto** che, con il suddetto accordo l'Azienda mette a disposizione di Humanitas University di Milano, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, le strutture, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale facente capo alla dipendente S.C. Nefrologia e Dialisi così come meglio disciplinato nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

**considerato** che l'adesione alla proposta di stipula della convenzione in argomento è pienamente coerente con l'obiettivo di sviluppare le attività aziendali nel senso di una sempre più qualificata risposta alle esigenze dei cittadini, da un lato, e di attenzione, dall'altro, alla crescita di un sempre maggiore livello scientifico complessivo del nosocomio varesino;

**esaminata** la convenzione di che trattasi, definita, sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la sottoscrizione della convenzione con Humanitas University di Milano per l'inserimento della S.C. Nefrologia e Dialisi, come struttura complementare, nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Nefrologia che entrerà in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà una durata di 4 anni;

**dato atto** che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

**rilevato** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**ritenuto** di condividere la sopra richiamata proposta;

**visto** il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;



**assunta** la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

**acquisito** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con Humanitas University di Milano, per l'inserimento della S.C. Nefrologia e Dialisi, come struttura complementare, nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Nefrologia che viene allegata in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);
2. di dare atto che la suddetta convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà una durata di 4 anni;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dando mandato alla medesima di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli connessi alla Medicina del Lavoro, alla Sorveglianza Sanitaria e alla Formazione nonché, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, alla S.C. Direzione Medica Varese ed al Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi;
4. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell' ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti ex art. 30 comma 1 GDPR e del registro delle attività di trattamento dati per conto di (altri) Titolari del Trattamento ex art. 30 comma 2 GDPR. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.";
5. di evidenziare che, il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. n. 315 del 24.5.2023 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei soggetti delegati dal datore di lavoro,



quali dirigenti e preposti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: parziale modifica”;

6. di attribuire al Dott. Damiano Ghilotti, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, la delega alla sottoscrizione della convenzione con Humanitas University di Milano;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



**CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' HUMANITAS E ASST SETTE LAGHI PER L'INSERIMENTO DELLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA**

**STRUTTURA COMPLEMENTARE**

Humanitas University, con sede in via Rita Levi Montalcini, 4, 20072 Pieve Emanuele (Milano), codice fiscale n. 97692990159, rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Maria Terracciano, e dal Consigliere Delegato Dott. Giorgio Ferrari, (di seguito "Università" o "Hunimed")

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 29281 del 4.4.2025, (di seguito "ASST");

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

Le parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Nefrologia avvalendosi della S.C. NEFROLOGIA E DIALISI (codice NCIS 2901) per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta Scuola.



### **ART. 2 – Impegni dell’ASST**

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione l’ASST si impegna a:

1. mettere a disposizione dell’Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 368/99 e all’art. 3, comma 4 del D. I n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
3. garantire l’accesso alla mensa o altre strutture convenzionate con l’Ente che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica

### **ART. 3– Impegni dell’Università**

L’Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario alla attività didattica, di concerto con l’ASST, nell’ambito delle rispettive competenze;
2. verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art.39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L’Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell’Ente le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito (Adjunct Professor), per lo svolgimento di attività didattica nell’ambito dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

### **ART. 4 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica**



La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015 e ss.mm.ii., implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'ASST si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli.

Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

#### **ART. 5 - Definizione delle attività di formazione**

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'ASST per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.



#### **ART.6 – Assicurazione**

L'ASST garantisce agli specializzandi la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

#### **ART. 7–Prevenzione e sicurezza**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, così come definito dall'Accordo di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011:  
"formazione generale": erogazione a carico dell'Università;  
"formazione specifica": erogazione a carico dell'ASST;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, a carico dell'ASST;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08, a carico dell'ASST;

L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente dell'ASST.

Inoltre, qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

- gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose.



L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;

- il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'ASST;

L'ASST provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;

Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione dell'ASST trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

#### **ART. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

#### **ART. 9 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto.

#### **ART. 10 - Trattamento dei dati personali**

L'Università e l'ASST provvedono al trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione in qualità di Titolari autonomi nell'ambito del perseguimento delle rispettive finalità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione delle attività di specializzazione e del rapporto di collaborazione, etc.) e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così come integrato dal Regolamento UE n. 679/2016.



Si precisa inoltre che, gli ulteriori dati personali acquisiti dall'Ente e dall'Università (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome del legale rappresentante, nome e cognome e indirizzi email dei collaboratori/dipendenti/ausiliari etc.) saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: i) concludere il contratto; ii) adempiere ad eventuali obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali, contabili e di gestione amministrativa derivanti dai rapporti in essere; iii) esercitare i propri diritti in sede stragiudiziale e giudiziale.

I trattamenti sono leciti poiché: i) necessari all'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali ex art 6, comma 1 lett. b) del Regolamento 679/2016; ii) adempiere ad obblighi legali ex art 6, comma 1 lett. c) del Regolamento 679/2016; iii) perseguire un legittimo interesse ex art 6, comma 1 lett. f) del Regolamento 679/2016.

I dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e/o collaboratori della Committente, nonché essere comunicati a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità di cui sopra.

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario, ossia per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione per adempiere ad eventuali obblighi ad esso connessi e/o stabiliti dalla normativa nazionale e/o regionale.

In ogni caso, eventuali soggetti interessati potranno, in qualunque momento, far valere, qualora compatibili con i trattamenti svolti, i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e segg. del Reg. UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati, di rettifica o cancellazione degli stessi, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione allo stesso, diritto alla portabilità dei dati), scrivendo a [privacy@humanitas.it](mailto:privacy@humanitas.it) o [privacy.humanitas@pec.it](mailto:privacy.humanitas@pec.it) Qualora si ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei dati personali è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente.

#### **ART. 11 - Controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione



dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese.

**ART. 12 - Entrata in vigore e durata**

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà una durata pari a 4 anni.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

Gli impegni assunti resteranno in vigore fino al completamento delle attività formative dell'ultima coorte attivata.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

**ART. 13 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 e ss.mm.ii., autorizzazione n. 94946/19.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Pieve Emanuele (MI), \_\_\_\_\_

PER UNIVERSITA' HUMANITAS  
IL RETTORE  
Prof. Luigi Maria Terracciano

PER ASST SETTE LAGHI  
per delega di firma del Direttore  
Generale  
IL DIRETTORE della S.C.  
Affari Generali e Legali  
Dott. Damiano Ghilotti

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Dott. Giorgio Ferrari

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 287 del 28/04/2025

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI MILANO PER L'INSERIMENTO DELLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa**

**Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria**

**Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio